III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIAGIONI

Presentata il 1º dicembre 1959

Modificazione del decreto legislativo 6 settembre 1946 n. 106, riguardante l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario

Onorevoli Colleghi! — Con decretolegislativo 6 settembre 1946, n. 106, veniva effettuato un arruolamento straordinario nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale ed i reduci che, alla data del suddetto decreto, prestassero servizio ausiliario di polizia.

I posti in organico che fossero rimasti disponibili dopo l'immissione delle due precedenti categorie, potevano essere attribuiti a coloro che, pur non essendo combattenti della guerra di liberazione nazionale o reduci, fossero in servizio da almeno un anno dalla pubblicazione del decreto.

L'anzianità di grado per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie arruolate in esecuzione del decreto in esame, veniva fissata, a norma dell'articolo 8, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, cioè, dal 24 settembre 1946.

Ciò premesso, si fa notare che mentre le due prime categorie di arruolati con il decretolegge 6 settembre 1946 e, cioè, i combattenti della guerra di liberazione nazionale ed i reduci, entrati in servizio a guerra ultimata, vale a dire sulla fine del 1945, hanno ottenuto, all'incirca, la stessa anzianità di servizio con la quale sono entrati a far parte del Corpo, l'ultima categoria e, cioè, quelli che pur non essendo combattenti della guerra di liberazione o reduci, erano in servizio ausiliario di polizia al momento dell'entrata in vigore della legge, hanno perduto diversi anni di anzianità, essendo entrati a far parte dell'Amministrazione in vari periodi successivi al 1941.

Questa differenza di trattamento ha creato uno squilibrio ed una palese ingiustizia fra gli arruolati con la legge in parola, mettendo gli appartenenti all'ultima categoria in condizioni di immeritata inferiorità. Questi, infatti, rilevano, con rammarico, che gli appartenenti alle due prime categorie, entrati a far parte del Corpo di pubblica sicurezza in data posteriore, si sono visti riconosciuta una anzianità uguale alla loro; osservano, inoltre, che elementi provenienti da altri Corpi disciolti (P. A. I., Milizia della strada, Milizia portuaria, ecc.), entrati a far parte della polizia in seguito a successivi concorsi, hanno provocato un capovolgimento illegittimo nella graduatoria preesistente, occupando, per riconosciuti benefici di guerra, ricostruzioni di carriera, ecc., posti e gradi che sarebbero, invece, spettati agli ausiliari passati in servizio permanente effettivo con il decreto del 1946.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la presente proposta di legge si tratterebbe, quindi, di riconoscere anche all'ultima categoria degli arruolati con detto decreto, l'anzianità dalla data di arruolamento nel Corpo di polizia in qualità di personale ausiliario.

Questo provvedimento costituirebbe un atto di umanità e di giustizia verso una categoria di dipendenti della pubblica sicurezza che ha prestato la sua opera in un periodo particolarmente delicato e burrascoso della vita nazionale.

La proposta di legge, una volta approvata, mentre darà sodisfazione alle legittime richieste ed aspirazioni degli interessati, non potrà provocare il risentimento degli altri elementi in quanto essi hanno già avuto riconosciuta l'anzianità dal momento della loro entrata a far parte del Corpo della pubblica sicurezza.

Si precisa che il provvedimento riguarderebbe un numero approssimativo di 120 elementi di cui circa 20 ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'anzianità per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie arruolate in base al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, e facenti parte del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in qualità di ausiliari da data anteriore al 1º gennaio 1945, decorre, ai soli fini di carriera, dalla data di arruolamento nel Corpo stesso in qualità di personale ausiliario.

Per ciascun grado, il primo della graduatoria, formulata in base alle varie anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prenderà posto nel ruolo dopo l'ultimo dei pari grado già in organico, salvo le riserve di anzianità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La nuova anzianità di grado è computabile ai fini dell'avanzamento.